



Comune di Cannero Riviera

Provincia V.C.O.

Ordinanza n° 43 / 2021

IL SINDACO

- Vista l'emergenza COVID e la conseguente necessità di non caricare ulteriormente le strutture sanitarie e ospedaliere con incidenti e infortuni dovuti all'uso improprio di botti e sostanze esplodenti ;
- Considerato che durante il periodo festivo ed in particolar modo in occasione del capodanno, è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti etc. e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini, per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni;
- Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico;
- Ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa "CE", nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni;
- Vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Vista la nota n° 0044945 del 22/12/2016 nella quale la Prefettura del VCO invita i Sindaci della Provincia di "adottare mirati provvedimenti intesi al divieto dell'utilizzo di fuochi artificiali e altri artifici pirotecnici, al di fuori degli spettacoli debitamente autorizzati dei professionisti e di cui alla vigente normativa";
- Visto l'art. 703 del Codice Penale;
- Visto l'art. 57 del TULPS;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

su tutto il territorio comunale l'inibizione assoluta dell'uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplodente, a far tempo dal 30/12/2021 e fino al 06/01/2022.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cannero Riviera , li 29 Dicembre 2021



IL SINDACO

Carmine dott. Federico